

**DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2013**  
**51/2013/S/EEL**

**CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI**  
**OBBLIGHI INFORMATIVI INERENTI L'APPLICAZIONE DEI PREZZI BIORARI AI CLIENTI**  
**DOMESTICI SERVITI IN MAGGIOR TUTELA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 7 febbraio 2013

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 agosto 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione 200/99);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 112/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09 (di seguito: deliberazione 177/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/10);

- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2010, VIS 45/10 10 (di seguito: deliberazione VIS 45/10);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/r/EEL, recante “Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”.

## **FATTO**

1. Con deliberazione VIS 45/10, l’Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di nove esercenti la maggior tutela, fra i quali Trenta S.p.A. (di seguito anche Trenta), per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - e per l’adozione di eventuali provvedimenti inibitori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 - per la violazione degli obblighi relativi all’applicazione dei c.d. corrispettivi PED biorari (corrispettivi, differenziati per fasce orarie, a copertura dei costi sostenuti dall’Acquirente unico per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela). Essi riguardano l’invio, unitamente alle bollette, di tre successivi avvisi aventi ad oggetto l’introduzione, a distanza rispettivamente di sei, quattro e due mesi, dei corrispettivi PED biorari (punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09 e punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10) e l’inserimento nei documenti di fatturazione di un prospetto dei consumi suddivisi per fasce orarie (punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09 – profilo non contestato a Trenta S.p.A.), nonché l’applicazione dei corrispettivi PED biorari con la tempistica stabilita dalla regolazione (art. 7, comma 10, lettera b, art. 19, comma 7, e art. 27, commi 1 e 7, del TIV).
2. Con la medesima deliberazione (punto 2), l’Autorità ha intimato di adempiere ai suddetti obblighi informativi, posticipando l’applicazione dei corrispettivi PED biorari per il tempo strettamente necessario all’adempimento degli stessi e dando immediata comunicazione al responsabile del procedimento dell’avvenuto adempimento.
3. Trenta S.p.A., con nota 4 ottobre 2010 (prot. Autorità n. 33078), ha presentato istanza di audizione finale, alla quale ha rinunciato con nota 24 aprile 2012 (prot. Autorità n. 12819).
4. Nel corso dell’istruttoria, la società ha presentato una memoria difensiva corredata da documentazione di supporto in data 3 novembre 2010 (prot. Autorità n. 36273).
5. Con nota 16 marzo 2012 (prot. n. 8107), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

## **VALUTAZIONE GIURIDICA**

6. L’articolo 7, comma 1, del TIV stabilisce le condizioni economiche che gli esercenti la maggior tutela devono applicare, fra gli altri, ai clienti finali domestici così come definiti dal combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 2, comma 3, lettera a, del TIV (di seguito: clienti domestici). Le condizioni economiche ricomprendono, fra l’altro, il corrispettivo PED.
7. L’articolo 7, commi 2, 3 e 4, del TIV fissa i parametri del suddetto corrispettivo differenziandoli per fasce orarie, in modo da riflettere la distribuzione dei consumi tra le diverse fasce (di seguito: corrispettivi PED biorari).

8. L'articolo 27, comma 1, del TIV dispone, in via generale, che i corrispettivi PED biorari siano applicati ai clienti domestici a partire dall'1 luglio 2010, dal momento che prevede l'applicazione delle condizioni economiche precedenti, cioè dei corrispettivi PED monorari, sino al 30 giugno 2010.
9. La rilevazione dei consumi per fascia oraria, necessaria per l'applicazione dei corrispettivi PED biorari, impone la programmazione dei misuratori di cui all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27, comma 7, del TIV (cosiddetta "riprogrammazione dei misuratori").
10. L'articolo 7, comma 10, lettera b), del TIV stabilisce che l'esercente la maggior tutela continui comunque ad applicare le condizioni economiche precedenti all'introduzione dei corrispettivi PED biorari per i primi sei mesi successivi all'effettuazione della riprogrammazione dei misuratori, salva la proroga di ulteriori due mesi ogni volta che il sistema di telegestione non è in grado di rilevare i dati di misura.
11. L'articolo 8, comma 2, del TIV dispone, fra l'altro, che l'esercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi per fasce dal momento in cui ha la disponibilità dei dati di misura differenziati per fascia oraria.
12. Al fine di informare i clienti domestici in merito all'applicazione dei corrispettivi PED biorari, gli esercenti la maggior tutela, nel suddetto periodo, avrebbero dovuto inviare ai clienti domestici i cui misuratori fossero stati riprogrammati:
  - ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09, l'informativa approvata con l'Allegato 1 della medesima deliberazione, in occasione del terzultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei corrispettivi PED biorari;
  - ai sensi del punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10, le due informative approvate rispettivamente con gli allegati A e B della medesima deliberazione, in corrispondenza del penultimo e dell'ultimo periodo di fatturazione antecedenti l'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
15. Gli operatori, a partire dall'1 dicembre 2009, devono inviare altresì, ai sensi del punto 5, della deliberazione ARG/elt 112/09, bollette che espongano la distribuzione dei consumi in ciascuna fascia oraria secondo lo schema di cui all'Allegato C della medesima deliberazione a tutti i clienti a cui il misuratore sia stato riprogrammato.
16. Poiché la fatturazione dei consumi per i clienti domestici deve avvenire con periodicità almeno bimestrale (combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, del TIV e dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 200/99), la tempistica di inoltro delle suddette informazioni consente, ai clienti domestici, di essere pienamente informati entro la scadenza dei sei mesi di cui all'articolo 7, comma 10, lettera b), del TIV e quindi con adeguato anticipo rispetto all'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
17. Dall'esame della nota 25 maggio 2010 (prot. Autorità n. 19998) era emerso, invece, che Trenta:
  - i) evidenziava tempi di invio delle informative di cui alla deliberazione ARG/elt 177/09 e alla deliberazione ARG/elt 8/10 che non hanno consentito il ricevimento delle tre informative prescritte da parte di tutti i clienti interessati nel periodo antecedente all'applicazione dei corrispettivi PED biorari;
  - ii) risultava avere un numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società ha ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce non corrispondenti al numero dei clienti a cui sarebbero stati applicati i corrispettivi PED biorari nei vari mesi.

19. Con la memoria 3 novembre 2010, Trenta S.p.A. ha illustrato le modalità seguite per adempiere agli obblighi informativi preordinati all'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
20. Con riferimento ai tempi di invio delle informative (contestazione *sub i*) la società, con la nota 3 novembre 2010 (prot. Autorità n. 36273), ha illustrato e adeguatamente documentato l'invio delle informative prescritte dalla deliberazione ARG/elt 177/09 e dalla deliberazione ARG/elt 8/10 in tempi coerenti con l'introduzione dei corrispettivi PED biorari, in modo da garantire un accesso informato al nuovo sistema di remunerazione della fornitura di energia elettrica.
21. La società ha provveduto, altresì, a meglio esplicitare i dati forniti con la nota del 25 maggio 2010 (precedente all'avvio del procedimento). In particolare Trenta S.p.A. ha specificato che i clienti (45.505) che avevano ricevuto l'ultima informativa con la bolletta contenente i consumi fino al luglio 2010 hanno poi visto applicati i corrispettivi PED biorari solo nella fattura successiva, contenente i consumi 17 luglio – 16 settembre 2010.
22. Con riferimento alla contestazione *sub ii*), Trenta S.p.A. ha illustrato i motivi dell'apparente incongruenza fra numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società ha ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce e numero di clienti per i quali era prevista, a distanza di sei mesi, l'applicazione dei corrispettivi PED biorari. In particolare il numero totale dei misuratori per i quali la società ha ricevuto dai distributori i dati di misura suddivisi per fasce nei primi sei mesi del 2010 (144.973) risulta pari al numero di clienti programmati per essere introdotti all'applicazione dei corrispettivi PED biorari nei successivi sei mesi (144.973). Gli scostamenti fra il singolo mese e il correlativo mese distanziato dal primo di un semestre (ad esempio gennaio e luglio, febbraio ed agosto e così via) sarebbero dovuti alla diversa periodicità di fatturazione che caratterizza le varie zone servite. Segnatamente il cliente il cui distributore ha comunicato i dati di misura suddivisi per fasce nel gennaio 2010 non necessariamente vedrà l'applicazione dei corrispettivi PED biorari con la fatturazione di luglio dal momento che potrebbe trattarsi di un cliente avente una periodicità di fatturazione nei mesi pari e non dispari.
23. Le suddette argomentazioni sono idonee ad escludere la responsabilità di Trenta S.p.A.. Con riferimento alla contestazione *sub i*) le spiegazioni fornite rendono infatti compatibile la condotta della società con la regolazione richiamata. In particolare i tempi di invio delle tre informative, così come illustrati da Trenta S.p.A. con la memoria 3 novembre 2010, consentono il rispetto, da parte della società, dei tempi stabiliti dalla regolazione per l'introduzione dei corrispettivi PED biorari. Con riferimento alla contestazione *sub ii*) la società ha fornito una adeguata spiegazione che consente la riconciliazione delle notizie riportate nella nota del 25 maggio 2010, chiarendo la relazione fra il numero di misuratori riprogrammati e il numero di clienti a cui sono stati applicati i corrispettivi PED biorari

## **DELIBERA**

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 45/10 nei confronti di Trenta S.p.A.;

2. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione VIS 45/10 di avvio del procedimento;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Trenta S.p.A., via Fersina 23, 38123 Trento e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*